

**OGGETTO: FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS) E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ**

Il decreto n. 94343/2016 (riportato su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2016) ha disciplinato il “Fondo di integrazione salariale” (Fis) - finalizzato ad assicurare, dall’1 gennaio 2016, una tutela (in costanza di rapporto) nei casi di riduzione o sospensione dell’attività ai lavoratori dei settori non rientranti nella normativa in materia di integrazione salariale (Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria - Cigo <sup>(\*)</sup> e Cigs <sup>(\*\*)</sup>), per i quali non sia stato costituito un fondo di solidarietà bilaterale di settore ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 148/2015 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 12, n. 6 e n. 3 del 2016; CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015) - di cui, con circolare n. 176/2016 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 23/2016), l’INPS ha illustrato la disciplina.

A fronte delle perplessità sorte in merito all’ipotesi di presentazione tardiva dell’istanza tesa a ottenere l’«assegno di solidarietà» erogato dal Fis, il ministero del Lavoro e l’INPS hanno fornito – rispettivamente il 3 e il 13 marzo scorsi, con la nota n. 1502 e il messaggio n. 1133 – i seguenti chiarimenti.

L’art. 31 del d.lgs. n. 148/2015 e l’art. 6 del decreto n. 94343/2016 prevedono che le istanze di accesso all’assegno di solidarietà siano presentate in via telematica all’INPS entro sette giorni dalla data di conclusione dell’accordo collettivo aziendale e che la riduzione dell’attività lavorativa abbia inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. I termini suddetti non sono stati previsti come termini di decadenza e assumono, pertanto, natura ordinatoria.

Nel prendere atto della mancata previsione di un effetto decadenziale conseguente alla presentazione tardiva della domanda:

- trova applicazione la regola generale secondo la quale l’assegno di solidarietà può essere riconosciuto a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda;
- quest’ultimo termine costituisce il “*dies a quo*” (ossia la data di inizio) al quale ancorare la decorrenza della riduzione dell’attività lavorativa e del relativo trattamento integrativo.

Per quanto precede, non saranno indennizzabili le ore di mancato svolgimento dell’attività lavorativa ricomprese tra la data di inizio della riduzione richiesta e il giorno di presentazione della domanda. In caso di presentazione tardiva della domanda, inoltre, il datore di lavoro dovrà indicare le ore non indennizzabili, utilizzando il modello “allegato 2” della circolare n. 176/2016.

**(\*) Art. 10 del d.lgs. n. 148/2015**

1. La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a: a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;

b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;

d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;

f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;

g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;

h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;

i) imprese addette all’armamento ferroviario;

l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;

m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;

n) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;

o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

(\*\*) **Art. 20 del d.lgs. n. 148/2015**

1. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:

- a) imprese industriali, comprese quelle edili e affini;
- b) imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;
- c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
- d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell'azienda appaltante, che abbia comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
- e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
- f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
- g) imprese di vigilanza.

2. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano altresì applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinquanta dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:

- a) imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;
- b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.

3. La medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, in relazione alle categorie seguenti:

- a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale;
- b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

4. Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, il requisito relativo alla classe dimensionale deve sussistere, per l'impresa subentrante, nel periodo decorrente dalla data del predetto trasferimento.

5. Si ha influsso gestionale prevalente ai fini di cui al comma 1, lettera b), quando in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente, il cinquanta per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse, secondo quanto emerge dall'elenco dei clienti e dei fornitori ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

6. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e dall'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.